

COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

INDICE

Articolo 1 Finalità	pag. 3	3
Articolo 2 - Obiettivi comunali in materia di Protezione Civile.	pag. 3	3
Articolo 3 - Attività comunale di Protezione Civile. Definizioni.	pag. 3	3
Articolo 4 - Struttura comunale di Protezione Civile. Composizione	pag. 3	3
Articolo 5 - Struttura comunale di Protezione Civile. Funzioni.	pag. 4	1
Articolo 6 - Attribuzioni.	pag. 4	1
Articolo 7 - Costituzione del Comitato Comunale di Protezione Civile	pag. 6	5
Articolo 8 - Centro operativo Comunale (C.O.C.). Sede.	pag. 6	5
Articolo 9 - Il Piano Comunale di Protezione Civile	pag. 6	5
Articolo 10 - Norme abrogate	pag. 6	5
Articolo 11 - Osservanza di altre disposizioni	pag. 6	5
Articolo 12 - Entrata in vigore del Regolamento	pag. 6	5

ART. 1 FINALITA'

Il Comune di Montecchio Maggiore assume le iniziative per il conseguimento delle finalità di protezione civile verso i cittadini, volte in particolare modo alla tutela della salute e all'incolumità della popolazione, alla salvaguardia dell'ambiente, nonché dei beni pubblici e privati, alla pianificazione degli interventi di soccorso in caso di eventi calamitosi sia naturali che connessi all'attività dell'uomo.

ART. 2 OBIETTIVI COMUNALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

- Il Comune di Montecchio Maggiore, in osservanza ed attuazione delle vigenti normative statali e regionali:
- a) definisce ambiti e modalità di programmazione ed intervento finalizzati al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1;
- b) istituisce il servizio comunale di protezione civile, garantendone il massimo coordinamento operativo con gli altri organismi e istituzioni competenti in materia, nel rispetto delle reciproche attribuzioni;
- c) promuove lo sviluppo e la formazione di una moderna coscienza di protezione civile anche attraverso l'attuazione di programmi educativi ed informativi a carattere divulgativo;
- d) favorisce e coordina lo sviluppo di specifiche forme di volontariato quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, a supporto delle iniziative e delle attività locali in materia.

ART. 3 ATTIVITA' COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. DEFINIZIONI.

L'attività di protezione civile svolta dal comune di Montecchio Maggiore si distingue in attività ordinaria e straordinaria.

- a) Per attività ordinaria si intende quel complesso di iniziative di tipo organizzativo, pianificatorio, gestionale ed informativo che prescinde dall'effettivo realizzarsi dell'emergenza a seguito di un evento calamitoso.
- b) Per attività straordinaria si intende quel complesso di interventi anche operativi che è necessario approntare e porre in essere al verificarsi di una emergenza.

ART. 4 STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. COMPOSIZIONE.

La struttura comunale di protezione civile, nel rispetto di quanto previsto dai piani comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile, provvede all'attuazione delle attività di protezione civile attraverso una struttura comunale permanente composta da:

- a) il Sindaco;
- b) il Responsabile Operativo Comunale;
- c) il Comitato comunale di protezione civile;
- d) l'ufficio comunale di protezione civile;
- e) i gruppi di volontariato e di protezione civile convenzionati con il Comune.
- f) i dipendenti comunali.

Le attività sopra descritte possono essere promosse e realizzate anche mediante forme associative e di cooperazione fra Enti locali previste dal D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare dette attività di protezione civile potranno essere svolte attraverso accordi o da apposite convenzioni tra gli Enti interessati contenenti le modalità di attuazione, le forme di consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Tali forme di cooperazione possono essere altresì realizzate con organizzazioni di volontariato presenti nel territorio e che abbiano acquisito una specifica competenza in materia di protezione civile.

ART. 5 STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. FUNZIONI.

La struttura comunale di protezione civile utilizza le risorse umane e materiali disponibili nel territorio comunale per lo svolgimento delle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

In particolare essa provvede ad attuare le sotto elencate attività e/o interventi di protezione civile:

- a) la predisposizione e l'aggiornamento del piano comunale di protezione civile in armonia con piani nazionali, regionali e provinciali;
- b) l'elaborazione di piani di intervento per il soccorso alla popolazione e per il rapido ripristino dei servizi pubblici;
- c) l'approntamento di un centro operativo comunale, da attivare durante le emergenze, dotato di adeguati sistemi informativi e apparati di telecomunicazioni;
- d) l'acquisizione di attrezzature, mezzi e materiali di soccorso e di assistenza finalizzate alla logistica e al pronto intervento in fase di emergenza;
- e) l'adozione di tutti i provvedimenti amministrativi per l'approntamento delle risorse per far fronte all'emergenza e assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- f) l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali o di specifici accordi tra Enti;
- g) la formazione di una moderna coscienza della protezione civile attraverso la promozione di programmi ed interventi educativi rivolti alla popolazione scolastica;
- h) l'avvio di un'efficace attività di formazione e addestramento per i volontari e i dipendenti comunali con riferimento particolare a quelli che prestano la loro opera nell'ambito del servizio comunale di protezione civile.

Le suddette attività e/o interventi di protezione civile si svolgono in ambito comunale secondo le modalità stabilite dal presente regolamento nel rispetto delle direttive degli Organi competenti in materia di protezione civile.

ART. 6 ATTRIBUZIONI

1) Il Sindaco

- a) il Sindaco è autorità comunale di protezione civile. Nell'immediata emergenza assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di assistenza e soccorso, provvedendo agli interventi necessari e tenendo i collegamenti con gli Enti preposti.
- b) nell'esercizio delle sue funzioni e prerogative, il Sindaco si avvale della struttura comunale di protezione civile;
- c) per meglio assolvere detti compiti, il Sindaco può conferire specifica delega per la protezione civile ad un Assessore.

2) Il Responsabile Operativo Comunale (R.O.C.)

- a) al vertice del servizio comunale di protezione civile è posto il Responsabile Operativo Comunale:
- b) il R.O.C. è nominato con atto formale dal Sindaco;
- c) il Responsabile Operativo Comunale:
 - sovrintende all'attività ordinaria di protezione civile.
 - coordina il servizio comunale di protezione civile.
 - ♦ rappresenta il primo ed immediato referente nella gestione complessiva dell'attività straordinaria collaborando con il Sindaco o l'Assessore delegato nella pianificazione ed attuazione degli interventi ritenuti necessari a fronteggiare l'emergenza.

- ◆ propone, compatibilmente alle provviste finanziarie stanziate in bilancio, l'adozione di soluzioni strumentali e tecnologiche per garantire una maggiore efficacia del servizio.
- nelle emergenze coordina le attività del Centro Operativo Comunale.

3) Il comitato comunale di protezione civile

Il comitato comunale di protezione civile sovrintende e coordina i servizi e le attività di protezione civile, nell'ambito delle competenze assegnate al Comune dalla normativa vigente. In particolare ad esso sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) sovrintende al puntuale rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento;
- b) sovrintende all'acquisizione dei dati e informazioni per la formazione e/o aggiornamento del piano comunale di protezione civile ed alla predisposizione della mappa di rischio;
- c) sovrintende alla formazione degli elenchi e/o inventari delle risorse disponibili, nonché al loro aggiornamento;
- d) sovrintende alla gestione dell'ufficio di protezione civile;
- e) promuove ed incentiva le iniziative idonee alla formazione di una moderna coscienza di protezione civile, specialmente nei riguardi degli alunni della scuola dell'obbligo;
- f) elabora le formule per allertare la popolazione nelle situazioni di emergenza o di rischio emergente, nel rispetto delle disposizioni emanate dagli altri organi di protezione civile;
- g) attiva i primi soccorsi alla popolazione e gli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza;

4) L'ufficio comunale di protezione civile

E' istituito l'ufficio comunale di protezione civile quale struttura organizzativa cui sono attribuiti i servizi ordinari e di emergenza di competenza comunale.

Detto ufficio cura tutti gli adempimenti necessari per assicurare un corretto funzionamento dei servizi di protezione civile, nel puntuale rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

L'ufficio è dotato di mezzi e di attrezzature idonee per la costituzione di una banca dati. A tal fine tutti gli uffici comunali sono tenuti a fornire tempestivamente i dati richiesti, ed ogni ulteriore collaborazione che si rendesse necessaria per fronteggiare l'emergenza o il rischio emergente.

Nei casi di emergenza il Responsabile dell'ufficio dovrà assicurare il funzionamento dell'ufficio in via permanente, anche mediante la turnazione degli addetti, garantendo l'espletamento della necessaria attività amministrativa e di supporto organizzativo per fronteggiare l'emergenza. Dovrà inoltre curare i rapporti con le organizzazioni di volontariato presenti nel territorio comunale secondo le direttive degli organi competenti.

5) Il volontariato

Le organizzazioni di volontariato di protezione civile sono parte integrante del servizio comunale di protezione civile, e il loro impiego è regolamentato dalle rispettive convenzioni stipulate con l'amministrazione comunale.

ART.7 COSTITUZIONE DEL COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

E' istituito il comitato comunale di protezione civile, che si compone come segue:

- a) dal Sindaco o Assessore delegato, che lo presiede;
- b) dal Responsabile Operativo Comunale;
- c) dal Responsabile dell'ufficio comunale di protezione civile;
- d) dal Comandante della polizia municipale;
- e) dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale;

- f) dai Coordinatori dei gruppi di volontariato di protezione civile convenzionati con il Comune;
- g) dal Comandante della stazione dei Carabinieri;
- h) da un medico nominato dal Sindaco.

I membri del comitato, in caso di assenza o impedimento, sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni vicarie.

Le riunioni del comitato, da svolgersi almeno due volte all'anno, hanno luogo nella Sede Municipale o in altra sede che sarà indicata negli avvisi di convocazione.

Il Sindaco può, di volta in volta, convocare nella seduta del comitato esperti o rappresentanti di enti o organizzazioni che abbiano una specifica competenza .

ART.8 CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) SEDE

La sede del **Centro Operativo Comunale** è individuata presso la sede del Comitato Volontario di Protezione Civile Montecchio Maggiore in via del Vigo, 3.

ART.9 IL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Il Comune di Montecchio Maggiore assume il Piano Comunale di Protezione Civile quale strumento di attuazione degli indirizzi di programma e previsione in materia di protezione civile.

- a) Il Piano Comunale di Protezione Civile, nonché gli eventuali successivi aggiornamenti, è adottato dal Consiglio Comunale.
- b) Il Piano Comunale è predisposto dal Comitato Comunale di Protezione Civile e dall'Ufficio Comunale di Protezione Civile sulla base delle analisi dei rischi del territorio, delle informazioni e dei dati previsionali utilizzati nell'ambito della pianificazione statale e regionale, ed in conformità al Piano Provinciale di Protezione Civile.
- c) Il Piano Comunale di Protezione Civile definisce omogenee procedure e metodologie di intervento, garantendo in particolare il massimo coordinamento tra le strutture ed i soggetti interessati.

ART.10 NORME ABROGATE

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intende abrogata ogni eventuale norma contenuta in altri Regolamenti Comunali in contrasto con le presenti disposizioni o che disciplina diversamente la stessa materia.

ART. 11 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si rinvia alle norme, in particolare statali e regionali, in materia nonché agli altri regolamenti comunali.

ART.12 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale e dopo la pubblicazione per quindici giorni all'albo pretorio.

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

GLOSSARIO

1. SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE:

Il D.M. del 28 maggio 1993, all'art. 1 stabilisce che tra i servizi indispensabili dei comuni, assieme ai servizi quali l'acquedotto, la fognatura, l'ufficio tecnico, l'anagrafe, la polizia municipale, sono ricompresi anche i servizi di Protezione Civile, di Pronto Intervento....
...La Protezione Civile è un servizio indispensabile e non è da considerare come semplice risposta all'emergenza, bensì come istituzione ed erogazione di un servizio continuativo e diffuso, di cui si garantisce il funzionamento anche nel tempo ordinario.

2. STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE:

L/R 13 APRILE 2001, N. 11 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione D/L 31 marzo 98 n. 112. Art. 109 comma 1 lettera a).omissis.... I comuni provvedono ... "ad istituire nell'ambito della propria organizzazione tecnico-amministrativa, anche previo accordo con comuni limitrofi soggetti ad analoghi scenari di rischio, e le province interessate, una specifica struttura di protezione civile che coordini, in ambito comunale, le risorse strumentali e umane disponibili"

E' data da un ufficio di coordinamento capace di coinvolgere l'intero organico comunale, sia in attività poste in essere a scopo preventivo, sia in attività di soccorso; in modo da rispondere alle esigenze della comunità, ivi comprese quelle di tutele da eventi calamitosi.

3. CALAMITA':

Si evidenzia in ogni fatto (evento, accadimento) dal quale conseguono effetti dannosi per una pluralità di persone, con riferimento alla loro vita ed ai loro beni

4. EMERGENZA:

Ogni attività di soccorso posta in essere al verificarsi di eventi calamitosi e finalizzata al loro contenimento.

5. PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE:

E' redatto a cura dei comuni allo scopo di gestire adeguatamente l' emergenza ipotizzata per il territorio considerato in relazione ai vari scenari.